

REGOLAMENTO (CEE) N. 526/92 DEL CONSIGLIO**del 25 febbraio 1992****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3331/91⁽⁴⁾, prevedono agevolazioni all'importazione per prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo speri-

mentale che scade il 31 gennaio 1992; che, dato il tempo necessario per esaminare l'istituzione del futuro regime, è opportuno prorogare di tre mesi tale periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89, la data « 31 gennaio 1992 » è sostituita da « 30 aprile 1992 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 12. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 11.